

Trovarisposte

I nostri esperti

COMMERCIALISTA
Michele Prestini
Carla Rinaldi

NOTAIO
Angelo Bigoni

CONSULENTE DEL LAVORO
Arianna Callioni

**AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO**
Francesco Cortesi

Ordine dei commercialisti
e degli esperti contabili di Bergamo

del Collegio notarile di Bergamo

del Consiglio dei Consulenti
del lavoro di Bergamo

dello Sportello condominio
Sicet-Cisl di Bergamo

Per le tue domande:
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

Il voucher Inps raddoppia da cinque a diecimila euro

Legge di bilancio. Il Libretto famiglia da utilizzare per pagare compensi riservati in particolare a colf, badanti, babysitter e ripetizioni scolastiche



La legge di bilancio 2023 ha raddoppiato l'importo dei voucher Inps per pagare i compensi di colf, badanti, babysitter e ripetizioni scolastiche

MARCO CONTI

La legge di bilancio 2023 ha raddoppiato da cinque a diecimila euro l'importo complessivo massimo annuo che si può destinare ai voucher Inps del Libretto famiglia per pagare i compensi, ad esempio, di colf, badanti, babysitter e ripetizioni scolastiche. Restano immutati i limiti di compenso pari a 5mila euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori e di 2.500 euro di compenso per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore. In buona sostanza, per fare un esempio, non si può destinare tutto l'importo massimo annuo (diecimila euro)

ad un'unica persona (esempio la colf o la badante), in quanto ogni destinatario dei voucher può ricevere al massimo 2.500 euro all'anno dallo stesso datore di lavoro e comunque non può ricevere più di 5mila euro complessivi. Gli importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione. La misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo, esclusivamente nel rapporto tra ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori, per le seguenti categorie di prestatori: titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; giovani con meno di venticin-

que anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università; persone disoccupate; percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (Rei o Sia), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. Il Libretto famiglia è nominativo e prefinanziato ed è composto da titoli di pagamento (voucher) del valore nominale di diecimila euro, ideati per remunerare (da parte di persone fisiche non nell'esercizio di attività professionale o d'impresa) esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionali, come nel caso di piccoli lavori domestici,

lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; insegnamento privato supplementare. Per usufruire del libretto famiglia ci si deve registrare alla piattaforma tramite il servizio online sul sito Inps. Il libretto famiglia può essere finanziato dall'utilizzatore con versamenti mediante modello F24 Elide, con causale Lifa (finanziamento libretto famiglia per l'accesso a prestazioni di lavoro occasionale), o tramite il «Portale dei pagamenti» Inps (<https://serviziweb2.inps.it/PortalePagamenti/caricaPagina.do>) nella sezione Prestazioni Occasionali.

Commercialisti

RISPOSTA N. 3.747

Videosorveglianza Possibile detrarre le spese forniture?

E' possibile detrarre la spesa per la fornitura e l'installazione di un impianto antifurto e videosorveglianza su di un immobile abitativo di un privato pur non essendoci la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) in quanto non necessaria?

— LETTERA FIRMATA

Tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto ad una detrazione IRPEF pari al 50% delle spese sostenute, ai sensi degli artt. 16-bis co. 1 lettera f) del TUIR e 16 co. 1 del DL 63/2013, si annoverano quelli "relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi". In tali interventi sono ricompresi anche quelli di "installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti", di "installazione di apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline" e di "installazione di fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati" (circolare n. 13 del 06.02.2001 dell'Agenzia delle Entrate).

RISPOSTA N. 3.748

Causale errata nel bonifico: cosa cambia?

Nel 2022 ho acquistato una caldaia a condensazione che gode della detrazione interventi edili ristrutturazioni ma ho eseguito il pagamento con bonifico causale riqualificazione energetica anziché causale ristrutturazioni. L'Enea è stato presentato come bonus casa (ristrutturazioni). Cosa succede?

— LETTERA FIRMATA

L'aver eseguito il bonifico ai sensi della legge 296/06 (Riqualificazione energetica - Ecobonus) anziché ai sensi dell'articolo 16-bis del Dpr 917/86 (Ristrutturazioni - Bonus casa) non pregiudica la detrazione, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalla norma agevolativa, in quanto in entrambi i casi la banca intermediaria opera la ritenuta dell'8%. Si veda la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.11/E del 21 maggio 2014 al punto 4.5 e la faq Enea «Quesiti di natura fiscale» 3.H.

RISPOSTA N. 3.749

Assegno unico: domanda anche l'anno successivo?

Ho presentato la domanda di assegno unico per l'anno 2022, devo presentarla anche per l'anno 2023?

— LETTERA FIRMATA

L'Inps ha precisato che coloro che nel corso del periodo gennaio 2022 - febbraio 2023 abbiano presentato una domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico, accolta e in corso di validità, dal 01.03.2023 beneficeranno dell'erogazione d'ufficio della prestazione da parte dell'Inps, senza dover presentare una nuova domanda. Resta obbligatorio, il rinnovo dell'Isee per poter usufruire dell'importo completo.

Notaio

RISPOSTA N. 3.750

Il mancato avviso di liquidazione ai coeredi

Famiglia composta da genitori e 3 figli. La banca ha distribuito, subito dopo la morte del papà, le quote spettanti alle figlie (50%). Il restante 50% è rimasto da suddividere con i coeredi. Dopo 2 anni dalla morte del papà un figlio (non cointestatario) presentando alla banca copia conforme della «Dichiarazione di successione» si è visto liquidare la quota di legittima. I coeredi sono venuti a conoscenza dell'avvenuta liquidazione visionando l'estratto conto. È possibile che una banca non avvisi i cointestatori e altri coeredi della liquidazione?

— LETTERA FIRMATA

Può capitare talvolta che vi sia disaccordo tra gli eredi in ordine alla svincolo delle somme depositate sul conto corrente del defunto ponendosi così il dubbio del comportamento che debba tenere la banca e se debba o meno procedere allo svincolo delle somme in favore dei singoli eredi. Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione che con la sentenza n. 24657/2007 a Sezioni Unite e poi con l'ordinanza n. 27417/2017 ha affermato che ogni coerede può agire anche per l'adempimento del credito ereditario pro quota, possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi. Le confermo che la banca, nel rispetto dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte nelle citate sentenze, ha adottato la procedura.

@Trova
Risposte

Il tuo quesito

Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista

☐ Consulente del lavoro

☐ Notaio

☐ Amministratore di condominio

Dati del lettore

Nome _____ Cognome _____

Indirizzo _____ Città _____

Tel. _____ E-mail _____

Firma _____

Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Alberto Ceresoli.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti: compilare il coupon a fianco e inviarlo via fax allo 035.386217 o consegnarlo in sede a «L'Eco di Bergamo» in Viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Inviare una mail a trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate professionista, generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro.

RISPOSTA N. 3.751

Casa, l'acquisto con clausola per i nipoti

Siamo una coppia di 80 anni senza figli con conto bancario cointestato. Vogliamo trasferirci in un'altra città dove vivono tre nipoti, e dove vorremmo comprare un appartamento da intestare in nuda proprietà a loro, riservandoci l'usufrutto. È possibile inserire nel compromesso di acquisto una clausola che preveda che in caso di decesso di uno di noi o di tutti e due, nel periodo che intercorre tra la firma compromesso e la data fissata per il rogito, sia possibile annullare il contratto di compravendita. Questo perché i nipoti non hanno la possibilità economica di fare l'acquisto, e i tempi per successione testamentaria andrebbero certamente oltre la data del rogito.

– LETTERA FIRMATA

Anzitutto è bene precisare che il decesso del promissario acquirente non costituisce motivo di risoluzione del contratto preliminare. Per quanto attiene nello specifico la vostra volontà le confermo la possibilità di sottoporre l'acquisto alla condizione sospensiva che

l'acquisto possa essere compiuto da voi personalmente con caducazione del contratto in caso di vostro decesso. Il punto è che tale condizione venga accettata dalla parte promittente venditrice che potrebbe non gradirla attesa la volontà di vendere. L'alternativa sarebbe quelle di attribuire ai vostri nipoti per mezzo di un testamento la posizione contrattuale con i relativi fondi per procedere con l'acquisto precisandosi che i tempi di una successione testamentaria possono anche essere contenuti. Il consiglio è di rivolgervi ad un notaio per avere le dovute indicazioni.

RISPOSTA N. 3.752

Accettata l'eredità, un bene si può solo cedere

È possibile togliersi, passati più di 10 anni dall'eredità, dopo aver fatto la successione? Ho ereditato alla morte di mia mamma un terzo di proprietà, adesso vorrei rinunciare e donarla a un fratello.

– LETTERA FIRMATA

L'accettazione dell'eredità è un negozio giuridico con il quale un soggetto è chiamato ad acquisire il diritto all'eredità. L'accettazione dell'eredità può essere

tacita o espressa. Nel caso di accettazione espressa il chiamato all'eredità sottoscrive apposito atto di accettazione davanti al notaio o al cancelliere del tribunale di apertura della successione mentre si verifica l'accettazione tacita quando il chiamato compie atti che non avrebbe diritto di compiere se non in qualità di erede. Nel suo caso ritengo essersi compiuta l'accettazione tacita dell'eredità e pertanto l'unico modo perché lei si “liberi” della quota della casa ereditata dalla mamma è quella di cederla ad altro soggetto quale, ad esempio, suo fratello.

Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 3.753

Compenso sportivo C'è il rischio di perdere la Naspi?

Sono attualmente disoccupata e percepisco l'indennità Naspi. Mi è stata proposta una collaborazione di qualche settimana, presso una palestra, con «compenso sportivo fino a 10 mila euro», di cosa si tratta? Inoltre, se dovessi accettare perderei l'indennità Naspi?

– LETTERA FIRMATA

i compensi erogati nell'esercizio di attività sportive dilettantistiche, c.d. compensi sportivi, rientrano fra i “redditi diversi” elencati all'articolo 67, comma 1 del Tuir, che specificatamente alla lettera m) ricomprende le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati, nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, dal Coni, dalla società Sport e salute Spa, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unire, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche. Sono compresi inoltre in questa tipologia reddituale le indennità di trasferta e i compensi di co.co.co. di carattere amministrativo-gestionale, di natura non professionale, resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. A tali compensi si applica il regime di favore previsto dall'art. 69 co. 2 del Tuir, in base al quale i compensi erogati nell'esercizio di attività sportive dilettantistiche non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore, nel periodo di imposta, a 10mila euro: fino a tale soglia quindi i compensi non sono soggetti a contributi, non vi è obbligo di pagare Irpef e nemmeno di

presentare dichiarazione dei redditi. Proprio alla luce di questo regime di favore, l'Inps nella Circolare 174 del 23.11.2017 si è espressa in maniera molto chiara in relazione alla compatibilità fra Naspi e compensi sportivi, chiarendo che i premi e i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica sono interamente cumulabili con l'indennità NASpI e il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare all'Inps alcuna comunicazione relativa all'attività e ai compensi.

Amministratore di condominio

RISPOSTA N. 3.754

Caldaia guasta: le complicazioni per sostituirla

Abito in appartamento al 3° piano in condominio di 5cinque piani a Bergamo. La caldaia in casa per il riscaldamento e acqua calda ha 28 anni, risale a quando è stato costruito il condominio. Ora la caldaia è guasta, il tecnico non trova più i pezzi per ripararla, ho chiesto di sostituirla ma le caldaie di questo tipo non ci sono più e non è possibile installare le nuove caldaie a condensazione perché la canna fumaria non è adeguata; sarebbe possibile

solo se si sostituissero tutte le caldaie dei 5 piani, ma già due proprietari si sono detti contrari perché a loro caldaia funziona ancora bene. Ho inviato richiesta all'amministratore del condominio ma non ho ricevuto risposte. Come posso fare per sostituire la caldaia

– LETTERA FIRMATA

Se non si può raggiungere il tetto, si può iniziare a pensare allo scarico in parete. Nel Comune di Bergamo lo scarico in parete è concesso previo una pratica urbanistica, una Cila, pratica non troppo complessa, corredata però tassativamente da certificazione del termotecnico attestante l'impossibilità di scaricare a tetto; una eventuale mancanza di tale pratica urbanistica e della relativa attestazione del termotecnico rileva esclusivamente nei rapporti tra il singolo e l'Autorità Comunale, rimanendo il condominio estraneo. Per quanto riguarda l'utilizzo della facciata per l'inserimento dello scarico, esso configura un cosiddetto zuso ulteriore» della facciata che non lede il diritto degli altri ad utilizzare la facciata in tal senso e non lede la sicurezza visto l'intervento sarà provvisto di un regolare certificato di conformità. Prima di iniziare tali operazioni, adempia al suo obbligo di pre-informare l'amministratore di quello che intende fare.

Borsa

FTSE Mib	27.118,74	0,36%	▲
FTSE All Share	29.365,44	0,31%	▲
Dax Francoforte	15.320,88	-0,16%	▼
Cac 40 Parigi	7.132,35	-0,07%	▼

Ftse 100 Londra	7.864,71	0,36%	▲
Dow Jones	34.156,85	0,78%	▲
Nasdaq	12.113,79	1,90%	▲
Nikkei Tokyo	27.685,47	-0,03%	▼

Spread Btp-Bund	187,87	0,81%	▲
Euro-Dollaro	1,0700	-0,71%	▼
Euro-Sterlina	0,8934	0,07%	▲
Euro-Yen	141,3000	-0,78%	▼

Petrolio WTI	76,69	3,48%	▲
Oro Fino (euro/gr)	56,21	0,57%	▲
Argento	22,38	-4,73%	▼
Euribor (360) 3m	2,565	diff: 0,020	

AZIONI	PREZZO CHIUS.	VAR %	CAP.	VAR ANNO%
A				
Abitare In	5,700	-1,04	151	-0,70
Accea	14,420	0,70	3071	11,61
Adicines	2,160	0,47	426	4,85
Adidas ag	153,000	-1,49	32010	19,07
Adv Micro Devices	77,800	-1,78	73659	29,67
Aedes	0,290	-0,17	76	-0,17
Aeffe	1,342	0,60	144	8,40
Aegon	5,024	0,00	793	4,71
Aeroporto Marconi Bo.	8,220	0,49	297	5,38
Aegas	44,210	-0,94	103967	6,81
Ahold Del.	27,350	-1,39	3260	0,64
Air France Kim	1,582	-1,12	678	28,66
Airbus	112,400	-2,18	86849	0,81
Alerion	32,000	-2,74	1735	-0,62
Algowatt	0,678	5,94	30	35,06
Alkem	13,760	-2,82	78	24,86
Allianz	219,450	0,00	99608	8,67
Alphabett cl A	98,470	2,87	29348	20,60
Alphabett Classe C	98,480	3,00	34417	20,13
Amazon	93,320	-1,84	44968	20,46
Amgen	227,600	-0,39	166074	-6,84
Amplifon	27,800	-2,46	6294	-0,07
Anheuser-Busch	54,830	0,00	88180	-2,47
Anna Holding	3,974	-2,45	1377	6,20
Antares V	8,390	2,19	580	4,48
Apple	143,240	0,58	739867	19,55
Aquafil	6,000	0,00	257	-2,28
Ariston Holding	9,615	-0,52	1207	-0,05
Asciopave	2,680	0,00	628	11,90
ASML Holding	620,800	0,18	269013	22,76
Autogrill	6,602	-0,54	2542	7,19
Autos Meridionali	12,350	2,07	54	7,39
Avio	9,900	-1,00	261	3,45
Axia	28,435	0,00	59405	8,10
Azimut	23,640	-0,04	3367	12,95
B	1,411	0,97	4422	13,37

B				
B Desio e Brianza	3,290	0,30	442	7,87
B Ifis	15,760	0,77	848	18,41
B M.Paschi Siena	2,390	0,70	3011	24,18
B P di Sondrio	4,560	0,00	2067	20,63
B Profilo	0,217	1,88	147	9,60
B Sistema	1,776	1,25	143	16,08
Banca Generali	34,350	0,73	4014	7,14
Banco Bpm	4,295	1,90	6508	28,82
Banco Santander	3,502	1,33	56509	24,85
Basf	52,890	-0,34	48824	13,74
Basinet	5,600	0,00	302	5,46
Bastogi	0,624	1,63	77	-0,95
Bay	59,000	1,37	45096	19,25
Bayer	59,700	0,67	3307	15,66
B&C Speakers	6,777	-0,60	45188	19,78
B&C Speakers	13,550	0,37	149	75,54
Beca Mediolanum	9,046	0,53	6721	16,00
Beewize	0,756	1,07	8	3,85
Beghelli	0,320	-2,59	64	13,07
Beiersdorf AG	110,150	-1,43	27758	12,07
Best Buy Co Us	76,240	0,00	17152	3,03
B.F.	3,810	-1,30	713	-1,04
Bff Bank	8,905	1,60	1653	20,18
Borssefidi Industrie	0,298	0,00	46	10,17
Biancamano	0,182	0,00	6	0,00
Blesse	15,000	-0,33	411	18,30
Bloera	0,350	-1,13	1	-18,51
Bmw	97,040	0,39	58418	15,06
Bnp Paribas	62,290	2,94	56814	16,87
Borgosesia	0,750	0,81	36	9,72
Bper Banca	2,582	1,65	3656	34,58
Brembo	13,210	-1,42	4411	26,41

AZIONI	PREZZO CHIUS.	VAR %	CAP.	VAR ANNO%
Brioschi	0,081	0,00	64	9,46
Brunello Cucinelli	79,300	0,57	5392	14,76
Buzzi Unicem	20,780	-0,86	4003	15,44
C				
Cairo Communication	1,736	-0,80	233	16,67
Caleffi	1,260	6,33	20	23,53
Caltagirone	3,690	2,22	443	17,89
Caltagirone Editore	1,015	1,00	127	5,07
Campari	10,140	-1,27	11779	6,92
Carel Industries	25,300	-2,88	2530	7,66
Cellularline	3,010	-0,33	66	1,35
Cembre	29,500	0,68	502	-3,91
Cementir Holding	7,520	1,08	1197	22,48
Centrale del Latte d'Italia	2,730	-1,09	38	-7,14
Chil	0,004	0,00	7	0,00
Cia	0,063	1,59	6	3,57
Cir	0,435	-0,57	482	2,33
Civitanavi S	3,485	-0,57	107	0,72
Class Editori	0,005	0,00	24	1,67
Cnh Industrial	14,850	-0,03	20316	20,16
Comibase Global	64,870	-6,62	11262	96,81
Commerzbank	10,170	0,59	12736	15,70
Conafi	0,401	-1,72	15	-5,65
Continental AG	70,740	3,06	14148	28,39
Covivio	64,200	-0,77	6085	15,05
Credim	7,980	0,13	2724	20,36
Credit Agricole	11,142	0,52	24806	13,25
Csp International	0,385	0,00	15	8,76

D				
D'Amico	0,418	4,36	519	12,20
Danielli & C	24,200	-0,21	9839	16,35
Danielli & C Rsp	17,660	1,38	714	23,32
Datalogic	9,005	-0,11	526	8,17
Dea Capital	1,490	0,00	395	0,54
DeLonghi	21,360	-0,19	3227	1,81
Deutsche Bank	11,516	1,50	6574	8,64
Deutsche Borse AG	167,000	0,00	32321	2,77
Deutsche Lufthansa AG	9,624	-1,66	4486	23,81
Deutsche Post AG	41,640	-0,38	50499	17,28
Deutsche Telekom	20,025	-0,57	87335	11,25
Diassipri	121,950	0,04	6823	-6,48
Digital Bros	23,320	0,95	333	4,01
dovalue	7,780	-1,27	622	8,66

E				
Edison Rsp	1,560	0,00	171	14,71
Elms	0,040	-1,47	19	-24,44
El En	15,790	0,45	1261	10,81
Elica	2,875	0,00	182	-3,20
Emak	1,240	-1,43	203	6,35
Enav	4,318	-1,19	2339	0,94
Enel	5,359	-0,37	54483	6,54
Enervit	3,240	-1,52	58	-0,61
Enig	12,800	-2,07	28079	-4,86
Eni	13,906	1,53	49665	4,67
E.ON	9,778	-1,03	19566	4,89
Eprire	0,012	3,45	5	33,33
Equita Group	3,900	3,17	199	7,14
Erg	28,500	0,21	4284	-1,59
Esprinet	7,280	-1,09	367	8,09
Essilorluxottica	173,050	-1,40	37735	2,40
Eukedos	1,200	-0,83	27	-3,61
Eurotech	3,378	0,60	120	17,95
Evonik Industries AG	21,360	0,00	9954	18,60
Expriavia	1,556	0,13	81	13,25

F				
Faurecia	19,000	0,32	2623	34,23
Ferrari	245,800	0,82	47666	22,78
Fidia	1,385	-1,07	10	-7,97
Fiera Milano	2,955	0,17	213	1,90

AZIONI	PREZZO CHIUS.	VAR %	CAP.	VAR ANNO%
Fila	7,240	-0,41	311	4,02
Fincantieri	0,624	1,13	1061	17,62
Fine Foods Pharma Ntm	8,210	0,12	181	-1,56
FinecoBank	16,910	1,65	10317	8,96
Fnm	0,443	-1,99	193	4,36
Fresenius M Care AG	35,800	2,11	10966	18,66
Fresenius SE & Co. KGaA	27,000	0,00	14735	2,31
G				
Gabetti	1,230	-0,32	74	17,37
Garofalo Health Care	3,760	-0,13	339	2,17
Gas Plus	2,520	0,00	113	5,00
Gefran	10,000	0,10	144	14,81
Generalfinance	7,200	0,56	91	0,00
Generali	18,105	-0,03	28730	8,97
Geox	0,043	0,38	171	30,01
Gequity	1,044	-1,61	1	1,67
Giglio group	1,194	-0,17	15	7,57
Gilead Sciences	80,490	1,92	105114	1,00
Gpi	14,400	-0,14	416	-4,41
Greenithesis	0,954	0,32	148	20,03
Gvs	5,000	-1,19	875	23,46

Heidelberg Cement AG	62.800	-0.03	11775	17.03
Henkel KGaA Vz	64.800	-0.28	11545	-0.12
Hera	2.725	1.76	4059	8.18
I				
I Grandi Viaggi	0.900	0.22	43	15.38
Iberdrola	10.695	0.66	68423	-2.33
Igd	2.810	-1.06	310	-9.79
Il Sole 24 Ore	0.489	-2.20	28	2.95
Illymity Bank	7.675	2.61	642	11.23
Immsi	0.496	-0.30	169	20.98
Indel B	24.300	2.10	142	-3.19
Inditex	28.570	1.21	89043	18.79
Industrie De Nora	16.370	-1.44	719	14.16
Infinion Technologies AG	35.880	-0.33	41574	31.45
Ing Groep	12.378	0.00	25915	9.35
Intel	26.745	-1.82	125675	9.27
Intercos	13.550	-1.09	1304	6.69
Interpump	50.650	-1.46	5515	20.14
Intesa Sanpaolo	2.468	0.88	40674	18.79
Inwit	10.200	0.29	9794	8.35
Irc	2.450	1.24	69	23.12
Iren	1.707	1.37	2221	16.28
It Way	1.594	-0.13	17	-1.85
Italgas	5.630	1.26	4562	8.48
Italian Exhibition	2.540	-0.78	78	3.25
Italmobiliare	24.200	0.62	1029	-5.28
Iveco	7.552	0.28	2048	35.88
Ivs Group	3.720	-0.80	339	1.36